

## NOVITA' 2022

[agg.to del 09febb22]

Ebav ha modificato le proprie tabelle pubblicate online in cui sono rappresentate le quote mensili da versare e denunciare tramite B01 a partire da competenza GENNAIO 2022.

Tali modifiche hanno origine dall'Accordo inteconfederale del 17/12/2021 siglato dalle Parti Sociali artigiane nazionali.

### Si riporta di seguito ogni novità

#### In sintesi Tab.A:

- La quota **1° Livello azienda EE.BB.RR** (già utilizzata in precedenza solo nella casistica 5 Tab.F) ora viene utilizzata e quindi esplicitata anche nelle quote "standard".
- I **nuovi valori** delle quote "standard" della Tab.A **si applicano alle imprese artigiane dei settori che hanno già recepito l'Accordo 17/12/2021**.
- Non **si applica** alcuna relazione di controllo bloccante tra settori con recepimento ACCORDO 17/12/2021 e Categoria EBAV / CCRL veneto.

#### In sintesi Tab.F:

- Non più valida casistica **01** - Azienda non artigiana.
- Aggiornati i valori delle quote per le casistiche **06** e **07**
- Esplicitata la casistica **08**
- Aggiunte le casistiche **09, 10** e **11**
- Esplicitato in modo dettagliato l'utilizzo di ogni diversa casistica presente in Tab.F: di fatto tutte le casistiche 06 07 09 10 sono aziende "con solo quote Bilateralità", ma devono essere esplose per le diverse applicazioni contrattuali possibili.

#### In sintesi Tab.D:

- **Eliminazione** della **riduzione** quota a €0,75 **COBIS-FBS** per aziende con più di 15 dipendenti e RLS presente in azienda: da gennaio 2022 la quota COBIS-FBS va versata secondo la quota prevista in Tab.A (o Tab.F, nel caso di casistiche particolari), indipendentemente dalla presenza di RLS e dal numero di dipendenti.
- Adeguamento della casistica "**imponibile fiscale 300€ / mese**": ora solo le "quote regionali" vanno tutte a zero. Restano invariate le altre, come ad es. anche la quota 1° Livello azienda EE.BB.RR, essendo quota nazionale, che dovrà essere valorizzata come espressa in Tab.A o, in caso, a seconda del valore indicato nelle casistiche particolari (Tab.F).

#### In sintesi Tab.C:

- Valore della quota dell'imponibile del contributo **Solidarietà Inps**, calcolata, per il 1 livello, in percentuale pari al 60% della quota denunciata/versata mensilmente. Qualsiasi sia la quota per il lavoratore nel mese, a seconda delle regole di calcolo Tab.D e delle casistiche particolari Tab.F, il valore dell'imponibile solidarietà è per il 1 livello calcolato sul 60%. Ovviamente, anche per il 2 livello, il valore è fisso ma si intende esclusivamente nel caso in cui la quota di secondo livello è effettivamente versata a Ebav. Gli importi indicati nella tabella C sono quindi da utilizzare quando la relativa quota interessata (1° livello Ebav, 1° livello EEBBRR, 2° livello Ebav, Prev. Complementare) è valorizzata/denunciata/versata a Ebav secondo le indicazioni presenti nelle tabelle A B B1 D F.

**Riepilogando:**

La nuova Tabella A è valida solo per le imprese dei settori che hanno già recepito l'Accordo 17/12/2021.

Per le imprese artigiane dei settori che non hanno ancora rinnovato il CCNL, si utilizza la casistica Tab.F-11. Al rinnovo del relativo CCNL di settore, avverrà il passaggio alla Tabella A).

Per le **imprese non artigiane** si applicano le casistiche Tab.F-6, Tab.F-7, Tab.F-9 o Tab.F-10 a seconda che il CCNL applicato abbia recepito o meno l'Accordo 17/12/2021 e abbiano o meno un CCRL di settore. La presenza del CCRL determina il versamento anche delle quote di 2° livello. Le casistiche Tab.F-9 e Tab.F-10 verranno meno una volta che tutti i settori avranno recepito l'Accordo 17/12/2021.

Si evidenzia che le Categorie Ebav, indicate nella Tabella B), fanno riferimento ai CCRL veneti, non ai CCNL nazionali.

La quota EBR nei campi 443-449 del Tracciato Record ha ora, nelle Tabelle A e F, la corretta/migliore definizione **1° Livello azienda EE.BB.RR**

**Per ogni approfondimento e/o richiesta di carattere contrattuale/sindacale, si invita a far riferimento direttamente agli**

**Uffici Relazioni Sindacali/Contrattuali provinciali/regionali delle Organizzazioni Artigiane.**